



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn -
- tel. 0957417111 - Fax 0957410717 - C. F. 00453970873 -
- sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

Decreto n° 35

del 17/05/2017

IL SINDACO

Oggetto: Conferimento incarico all'Avv. Enrico Calabrese per la rappresentanza e difesa di questo Ente nel giudizio proposto davanti al Giudice di Pace di Mascalucia dalla Sig.ra Cammisa Grazia contro questo Comune.

Visto il precedente decreto sindacale n° 15 del 02/02/2017 con il quale, in esecuzione della deliberazione di G.M. n° n° 14 del 27/01/2017 avente ad oggetto "Atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c. proposto davanti al Giudice di Pace di Mascalucia dalla Sig.ra Cammisa Grazia contro questo Comune. Costituzione in giudizio", è stato conferito incarico all'Avv. Sabrina Evola, per la rappresentanza e difesa di questo Comune, nel giudizio proposto davanti al Giudice di Pace di Mascalucia dalla Sig.ra Cammisa Grazia con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., notificato in data 16/11/2016, ns. prot. n° 34434 del 22/11/2016;

Vista la nota ns. prot. n° 12460 del 24/04/2017 con la quale la professionista incaricata ha comunicato che la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 21/06/2017 ed ha manifestato la necessità di procedere alla nomina di un nuovo legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio di che trattasi, alla luce della propria cancellazione volontaria all'Albo degli Avvocati con decorrenza giuridica dal 01/04/2017, già comunicata con nota ns. prot. n° 10204 del 03/04/2017;

Dato atto che si rende necessario affidare incarico ad un professionista dotato di adeguata e specifica professionalità e che sia rispondente ai peculiari requisiti fiduciari inevitabilmente connessi alle caratteristiche dell'attività richiesta e alla particolare natura degli atti trattati per la assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio di questo Comune;

Dato atto, altresì, che il conferimento del singolo incarico difensivo episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contratto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica (Consiglio di Stato, Sez. V - Sentenza 11/05/2012, n° 2730);

Rilevato che occorre coordinare le disposizioni dell'articolo 17 dell'attuale testo del codice, con quanto prevede l'articolo 4 del medesimo, rubricato "*Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi*". Dal che si comprende subito che i contratti esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice, ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice dei contratti medesimo e non altrove;

Considerato che in applicazione del principio di proporzionalità, deve ammettersi l'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale entro la soglia di € 40.000,00 e, più in generale, per gli affidamenti entro la predetta soglia;

Richiamato l'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 che prevede il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità;

Dato atto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto dell'incarico di assistenza e di patrocinio legale all'Avv. Enrico Calabrese è la seguente:

- il principio di economicità è garantito dalla circostanza che l'importo è stato congruamente determinato tenendo conto dei parametri contenuti nel D.M. 55/2014 e della regolamentazione del compenso professionale spettante agli avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune approvato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016;
- il principio dell'efficacia è stato rispettato perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza dei professionisti, ma per rispondere alle esigenze del Comune;

- il principio della tempestività è assicurato dalla necessità di doversi procedere all'affidamento dei citati incarichi, per sopperire prontamente all'attività di rappresentanza e difesa nel giudizio di che trattasi;
- i principi di correttezza, libera concorrenza e non discriminazione vengono rispettati, assicurando l'effettiva possibilità di partecipazione a tutti i professionisti e garantendo che i contraenti siano individuati tra gli operatori che posseggono gli adeguati requisiti tecnico professionali;
- il principio della rotazione viene garantito attraverso un'equa distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico di acquisizione dei servizi;
- i principi di trasparenza e pubblicità vengono garantiti dal rispetto degli specifici obblighi posti dall'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto che sussistano i presupposti normativamente individuati per procedere ad affidamento diretto dell'incarico di rappresentanza e difesa nel sopracitato giudizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 all'Avv. Enrico Calabrese;

Dato atto che:

- l'incarico di assistenza e di patrocinio legale, secondo quanto ritenuto dalla Corte dei Conti SS.RR. n. 6/2005, non rientra tra gli incarichi di studio, ricerca, consulenza e pertanto non è soggetto all'applicazione della relativa disciplina e come peraltro affermato dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Piemonte - con deliberazione n° 362 del 25/10/2013, detto incarico è escluso dal novero degli atti da trasmettere alla Sezione di Controllo della Corte medesima (comma 173, articolo unico, Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006));
- gli incarichi di patrocinio legale si configurano come contratti di prestazione d'opera intellettuale e quindi non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Legge n. 241/90 e s.m.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL. pubblicato sul supplemento ordinario G.U.R.S. del 09/05/2008 n° 20;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e, successivamente, modificato con Delibera del Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Vista la delibera di G.M. n° 49 del 03/05/2016 ad oggetto: "Regolamentazione del compenso spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo Comune";

Vista la Delibera di C.C. n° 32 del 13/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2016 - 2018 e relativi allegati;

Vista la Delibera di G.M. n° 75 del 19/07/2016 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione - anno 2016";

Avuto presente il D.L.vo n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 126/2014, ed il D.L.vo n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.L.vo n. 126/2014, ed in particolare l'art. 163 del D.L.vo 267/2000 come modificato e integrato dal D.L.vo 118/2011 e dal D.L.vo 126/2014 che disciplina la gestione in esercizio provvisorio;

Visto l'art. 30 comma 2 dello Statuto Comunale, approvato con Deliberazione della Commissione Straordinaria n° 10 del 18/01/2005 e successive modifiche approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 48 del 04/07/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

DECRETA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa da intendersi qui integralmente trascritte e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 Legge 241/90 e s.m.i.:

- Che l'affidamento di assistenza e di patrocinio legale avvenga mediante trattativa diretta ai sensi dell'articolo dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- Di prendere atto della necessità di procedere alla nomina di un nuovo legale per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel giudizio indicato in premessa alla luce della cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati da parte dell'Avv. Sabrina Evola;
- Di conferire incarico all'Avv. Enrico Calabrese con studio in Catania Via Carcaci n° 7, in considerazione della riconosciuta capacità ed esperienza professionale nella materia specifica del contendere, per la rappresentanza e difesa di questo Ente nella prosecuzione del giudizio proposto davanti al Giudice di Pace di Mascalucia dalla Sig.ra Cammisa Grazia con atto di citazione in riassunzione ex art. 50 c.p.c., notificato in data 16/11/2016, ns. prot. n° 34434 del 22/11/2016, munendolo all'uopo di ogni più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno ed eleggendo domicilio presso lo studio del nominato difensore;
- Di liquidare e pagare, a seguito di presentazione di regolare fattura corredata dagli atti predisposti per l'espletamento dell'incarico ricevuto, in favore del predetto legale la somma di €500,00, oltre spese generali 10%, C.P.A. e I.V.A., a titolo di acconto su onorario e spese, salvo conguaglio a giudizio definitivo;

- Di precisare che la materiale liquidazione delle competenze spettanti al suddetto professionista interverrà, con successiva determinazione a chiusura del giudizio con pronuncia definitiva, a seguito di presentazione di parcella e fattura redatta secondo i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 10% nel caso di esito favorevole o del 25%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, non superiore ad €.1.500,00, oltre spese generali 10%, C.P.A. ed I.V.A., compenso effettuato secondo le previsioni dell'art. 13 della Legge n° 247 del 31/12/2012 e come determinato nella regolamentazione del compenso professionale spettante agli Avvocati incaricati per la rappresentanza e difesa di questo comune adottato con deliberazione di G.M. n° 49 del 03/05/2016;
- Di impegnare la somma di € 697,84 al capitolo 1058 del Bilancio corrente esercizio denominato "Spese per liti arbitraggi e risarcimenti", precisando che l'obbligazione finanziaria sarà esigibile entro il presente esercizio 2017; *LA MANCATA ADOZIONE CAUOVEREBBE GRAVI DANNI PER CIASCUNO*
- Di dare atto che l'incarico si perfeziona con la sottoscrizione del disciplinare/convenzione contenente la pattuizione del compenso complessivo spettante al professionista incaricato;
- Di stabilire che la presente è determinata a contrarre ai sensi dall'art. 192 D.Lgs. 267/2000;
- Di dare atto che il contratto di assistenza e patrocinio di cui alla presente determinazione non rientra tra gli atti di cui all'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005;
- Di dare, altresì, atto che gli incarichi di patrocinio legale non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità ai sensi della Legge 136/2010 (AVCP 4/2011 par. 4.3);
- Di trasmettere copia della presente al Settore Finanze ed all'Ufficio Contenzioso per gli adempimenti di rispettiva competenza e disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line come previsto dall'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69 e come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della Legge Regionale 16/12/2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11, nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente di cui al D. Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal Dlgs n° 97 del 25/05/2016, - Sezione Provvedimenti - Provvedimenti Organi indirizzo politico nonché nella Sezione Consulenti e Collaboratori;
- All'esito dell'istruttoria preordinata all'adozione del presente atto, si esprime, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000, parere di regolarità tecnica favorevole, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Vice Segretario Generale
 Dirigente del Settore Affari Generali
(Avv. Antonino Di Salvo)

(Antonino Bellia)
 IL SINDACO
 (Antonino Bellia)


Visto di regolarità contabile
 attestante la copertura finanziaria della spesa
 Il Dirigente del Settore Finanze
(I.D.C. Francesco Privitera Benfatto)